


20/07/2011-36867 P
Venezia
NOTIFICA

AVVOCATURA DELLO STATO
VENEZIA



14/07/11
17/07/11
18/07/11
19/07/11
20/07/11
21/07/11
22/07/11
23/07/11
24/07/11
25/07/11
26/07/11
27/07/11
28/07/11
29/07/11
30/07/11
31/07/11
01/08/11
02/08/11
03/08/11
04/08/11
05/08/11
06/08/11
07/08/11
08/08/11
09/08/11
10/08/11
11/08/11
12/08/11
13/08/11
14/08/11
15/08/11
16/08/11
17/08/11
18/08/11
19/08/11
20/08/11
21/08/11
22/08/11
23/08/11
24/08/11
25/08/11
26/08/11
27/08/11
28/08/11
29/08/11
30/08/11
31/08/11
01/09/11
02/09/11
03/09/11
04/09/11
05/09/11
06/09/11
07/09/11
08/09/11
09/09/11
10/09/11
11/09/11
12/09/11
13/09/11
14/09/11
15/09/11
16/09/11
17/09/11
18/09/11
19/09/11
20/09/11
21/09/11
22/09/11
23/09/11
24/09/11
25/09/11
26/09/11
27/09/11
28/09/11
29/09/11
30/09/11
01/10/11
02/10/11
03/10/11
04/10/11
05/10/11
06/10/11
07/10/11
08/10/11
09/10/11
10/10/11
11/10/11
12/10/11
13/10/11
14/10/11
15/10/11
16/10/11
17/10/11
18/10/11
19/10/11
20/10/11
21/10/11
22/10/11
23/10/11
24/10/11
25/10/11
26/10/11
27/10/11
28/10/11
29/10/11
30/10/11
31/10/11
01/11/11
02/11/11
03/11/11
04/11/11
05/11/11
06/11/11
07/11/11
08/11/11
09/11/11
10/11/11
11/11/11
12/11/11
13/11/11
14/11/11
15/11/11
16/11/11
17/11/11
18/11/11
19/11/11
20/11/11
21/11/11
22/11/11
23/11/11
24/11/11
25/11/11
26/11/11
27/11/11
28/11/11
29/11/11
30/11/11
31/11/11
01/12/11
02/12/11
03/12/11
04/12/11
05/12/11
06/12/11
07/12/11
08/12/11
09/12/11
10/12/11
11/12/11
12/12/11
13/12/11
14/12/11
15/12/11
16/12/11
17/12/11
18/12/11
19/12/11
20/12/11
21/12/11
22/12/11
23/12/11
24/12/11
25/12/11
26/12/11
27/12/11
28/12/11
29/12/11
30/12/11
31/12/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Padova - Sezione Distaccata di Este Dott.
Alessandro Rizzieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 40100/C/2008 R.C. promossa con atto di
citazione

D A

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME in persona del Sindaco pro-
tempore Dott. Claudio Luca rappresentato e difeso in giudizio per
mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Alberto Cartia
elettivamente domiciliato in Padova Via Rezzonico n. 6

ATTORE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Regionale rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Andrea
Conte e Gaetano Cennamo dell'Avvocatura Regionale, in virtù di
provvedimento autorizzativo e procura generale ad lites per Notar
Cimmino elettivamente domiciliata in Monselice presso lo studio dell'avv.
Gianluca Greggio Via 28 Aprile 52

CONVENUTA

E CONTRO

PROVINCIA DI NAPOLI in persona del Presidente pro tempore della
Giunta Provinciale Dr. Riccardo Di Palma rappresentato e difeso in
giudizio dagli avv.ti Aldo Di Falco e Paola Cosmai, giusta procura

12/07/2011-24633 A
ADS (Venezia)
Scadenza 06/11/2011
CT 3088/2008
AVV. SCHIESARO GIAMPAOLO

31/10/11
14/10 X3 prenotato e definito

generale ad lites per Notar Fabrizia Satta Flores elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lisato in Padova Galleria S. Bernardino 1

CONVENUTA

E CONTRO

COMUNE di NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Chiara Cacciavillani, Aldo Ruberto e Guglielmo Saporito ed elettivamente domiciliata in Este presso lo studio dell'avv. Giuseppe Alessio Via Principe Umberto n. 31

CONVENUTO

CON LA CHIAMATA IN CAUSA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa ai sensi di legge dall'Avvocatura dello Stato ed ivi domiciliataria ex lege presso gli uffici della medesima in Venezia San Marco 63

TERZA CHIAMATA

E CONTRO

COMMISSARIO STRAORDINARIO di GOVERNO per l'emergenza rifiuti in Campania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi di legge dall'Avvocatura dello Stato ed ivi domiciliatario ex lege presso gli uffici della medesima in Venezia San Marco n. 63

TERZO CHIAMATO

In punto: Risarcimento danni

Causa passata in decisione all'udienza del 09.06.2010 (ex art. 190 c.p.c.) sulle seguenti conclusioni:

PER LA PARTE ATTRICE : Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità, in forza del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 2 Cost. delle convenute Istituzioni Pubbliche Locali, ovvero della Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, della Provincia di Napoli in persona del Presidente pro – tempore e del Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro – tempore, nella causazione del grave pregiudizio all'immagine ed alla reputazione derivato, al Comune di Montegrotto Terme, per effetto della campagna – stampa fortemente denigratoria per l'Italia e per le località turistiche italiane (ivi compresa quella di Montegrotto Terme) diffusasi sui giornali stranieri ed, in particolare, in quelli tedeschi, determinata dall'inadeguatezza dimostrata dalle suddette Istituzioni Pubbliche di gestire e risolvere la cc.dd. “emergenza – rifiuti” in Campania, condannarsi gli Enti Locali convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivati alla predetta Amministrazione Comunale per le ragioni tutte indicate in citazione, danno da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Refusione di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria: come da memorie autorizzata ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc del 30.12.2008.

PER REGIONE CAMPANIA: Chiede il rigetto della domanda siccome inammissibile, improponibile, infondata e non provata, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

PER PROVINCIA di NAPOLI: Voglia codesto Ill.mo Tribunale nella denegata ipotesi in cui, rigettate le eccezioni di rito e di merito che precedono, ritenuti provati i fatti di causa, accogliesse la domanda di parte attrice condannando la Provincia di Napoli, riconoscere a quest'ultima in diritto di regresso nei confronti del Comune di Napoli,

della Regione Campania e del chiamando in causa, del Commissario Straordinario di Governo p.t., unici responsabili dei presunti fatti di causa per le ragioni innanzi esposte.

Voglia codesto Ill. mo Tribunale di Padova – sezione distaccata di Este, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e documentazione, così provvedere:

1. Preliminarmente, in accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, di ammettere la chiamata in causa del Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania p.t. dom.to ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla Via Diaz n. 11;
2. dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per i motivi di cui al punto 1 osservazioni in narrativa;
3. nella denegata ipotesi di rigetto dell’eccezione che precede, dichiarare in ogni caso la domanda inammissibile per inesistenza del diritto azionato;
4. dichiarare, altresì, sempre nel denegato caso di rigetto delle precedenti eccezioni, la carenza di legittimazione attiva per le osservazioni sopra articolate;
5. in via subordinata, dichiarare in ogni caso la nullità della domanda, per le ragioni sopra esposte;
6. in via gradata, dichiarare in ogni caso l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse, così come innanzi motivato;
7. nella denegata ipotesi di rigetto delle sollevate eccezioni, sempre in via preliminare di merito, dichiarare comunque la carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, dovendo ritenersi, nel caso, unici responsabili gli altri Enti

convenuti ovvero il Commissario Straordinario di Governo per le motivazioni sopra compitamente esposte;

3. Nel merito, in ogni caso, ritenere infondata la domanda risarcitoria di parte avversa, stante l'inesistenza e la mancata prova del petitum e della causa petendi, nonché dei requisiti e finanche dei presupposti per la ascrivibilità dei presunti fatti all'Amministrazione convenuta;
9. In via subordinata, senza perciò abbandonare le eccezioni preliminari processuali e di merito innanzi dedotte, nella denegata ipotesi del loro rigetto, e sempre nei limiti in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere esistente e provato il fatto, imputarlo, comunque alla forza maggior e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata la domanda risarcitoria di parte avversa;
10. In via ulteriormente gradata e sempre senza perciò che abbandonare le eccezioni preliminari processuali e di merito sopra articolate, nella denegata ipotesi del loro rigetto e sempre che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere esistente e provato il fatto, imputarlo allo stato di necessità e, per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata la domanda risarcitoria di parte avversa, soprattutto nei confronti della Provincia di Napoli;
11. In via ulteriormente gradata, infine, e sempre senza perciò che abbandonare le eccezioni preliminari processuali e di merito sopra articolate, nella denegata ipotesi del loro rigetto e sempre che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere esistente e provato il fatto, condannando la Provincia di Napoli, in accoglimento della domanda riconvenzionale sopra spiegata, riconoscere a

quest'ultima il diritto di regresso nei confronti del Comune di Napoli, della Regione Campania e del chiamato in causa Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania, unici responsabili dei presunti fatti di causa per le ragioni innanzi esposte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre il 12,50% ex art. 14 T.P.F. ed il risarcimento danni per lite temeraria nei confronti della Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 96 cpc.

PER IL COMUNE di NAPOLI: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta: declinare la propria competenza a pronunciare sulla domanda proposta dal Comune di Montegrotto Terme, sussistendo la competenza per territorio del Tribunale di Napoli; declinare la propria giurisdizione, in principalit  per non sussistere competenza giurisdizionale di sorta a decidere della domanda formulata dal Comune di Montegrotto Terme, in quanto domanda formulata per la tutela di una posizione non avente la consistenza di situazione giuridica soggettiva, e in via subordinata – ove si possa riconoscere, in capo al Comune attore, una situazione giuridica soggettiva – per sussistere la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo; rigettare nel merito la domanda dell'attore; condannare lo stesso per responsabilit  aggravata ex art. 96 cpc.; per l'eventualit  in cui non si ritengano fondate le eccezioni dedotte dal Comune di Napoli sub 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione del 30 maggio 2008, accertare che il Commissario straordinario   il solo soggetto giuridico fornito dalla competenza a porre in essere le misure atte a fronteggiare la c.d. emergenza rifiuti in Campania, e cos  pronunciare nei suoi esclusivi

confronti la sentenza invocata dal Comune di Montegrotto Terme, nella denegata ipotesi in cui la relativa domanda possa ritenersi fondata.

Con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite, come generale norma.

PER I TERZI CHIAMATI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, con le seguenti statuizioni di legge in ordine alle spese di lite come generale norma:

In via preliminare declinare la propria giurisdizione per sussistere la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;

declinare la propria competenza funzionale, per essere competente il Tribunale civile di Venezia, in qualità di foro erariale.

In via principale, nel merito respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;

in via gradata, accertare che il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli e la Regione Campania sono i soli soggetti responsabili per il verificarsi della cd. emergenza rifiuti e così pronunciare nei loro soli confronti la sentenza invocata dal Comune di Montegrotto Terme nella denegata ipotesi in cui la relativa domanda risultasse fondata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel febbraio 2008, il Comune di Montegrotto Terme, in persona del sindaco Claudio Luca, ha convenuto in giudizio la Regione Campania, la Provincia di Napoli ed il Comune di Napoli, sostenendo che *“l'emergenza rifiuti che si è verificata, nei mesi scorsi, nel territorio della Regione Campania ed, in particolare, nel capoluogo partenopeo e nel relativo hinterland – imputabile al malgoverno da parte delle Istituzioni Pubbliche Locali (Regione, Provincia e Comune) alle quali è demandato il controllo del territorio, la gestione dei servizi pubblici, oltre che la tutela della salubrità dell'ambiente – ha determinato un notevolissimo danno all'immagine della P.A. attrice, sotto il profilo della lesione derivata alla credibilità ed alla reputazione della stessa, quale località turistica-termale di primaria importanza nell'ambito del panorama turistico Veneto”*.

In particolare, della c.d. “emergenza rifiuti” si sarebbero occupati anche giornali tedeschi, quali il Bild Zeitung e la Frankfurter Allgemeine Zeitung, con pessima pubblicità per l'Italia e pregiudizio per il turismo nordico e tedesco diretto nella località termale di Montegrotto. Per tranquillizzare i turisti proveniente dall'estero, la Confindustria del Veneto aveva diffuso un comunicato stampa datato 18 gennaio 2008 diretto ai turisti tedeschi ed austriaci, assicurandoli che il problema suddetto non era affatto presente in Veneto, e simili

IL GIUDICE
Dott. Massimo Rizzi

rassicurazioni furono fornite pure da imprenditori del settore alberghiero operanti nel Comune di Montegrotto. Malgrado questo, un *tour operator* avrebbe comunicato di scegliere per i propri clienti nell'anno 2008 destinazioni turistiche diverse dall'Italia.

Afferma perciò il Comune di Montegrotto di avere subito un grave danno all'immagine causato dalle colpevoli omissioni degli amministratori degli enti pubblici convenuti in giudizio, e ne domanda la condanna al risarcimento "*di tutti i danni subiti e subendi*" "*da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.*".

Si è costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo il difetto di giurisdizione poiché "*la novella introdotta dalla L. 639/1996 ha attribuito la giurisdizione della Corte dei Conti anche nei casi in cui il danno sia stato cagionato da pubblici agenti ed amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza*"; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova per essere competente il Tribunale di Napoli ex art. 19 c.p.c.; la carenza di legittimazione passiva della Regione, essendo essa estranea alla vicenda, affrontata dal 1994 da un Commissario straordinario di nomina governativa, il quale, anche quando coincideva con la persona del presidente della Giunta regionale, agiva pur sempre quale organo straordinario della Presidenza del Consiglio e non quale rappresentante dell'amministrazione regionale.

Nel merito, la Regione rileva che non sussiste un rapporto diretto ed immediato tra il problema dei rifiuti in Campania ed il lamentato pregiudizio all'immagine del Comune di Montegrotto, tanto più che lo stesso attore riconosce che il danno derivato alle località turistiche italiane è da ricondurre ad *“una campagna stampa fortemente denigratoria per l'Italia”*.

Si è costituita la Provincia di Napoli, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché sarebbero devolute al giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 205 come sostituito dall'art. 7, lett. a della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Nel merito, la Provincia domanda il rigetto della domanda poiché *“l'interesse di un Comune all'immagine di altra città italiana, tra l'altro a notevole distanza da esso, che parte attrice assume messa in discussione a livello internazionale per l'emergenza rifiuti, sicuramente non può assurgere a diritto soggettivo, individuale, azionabile in sede giurisdizionale, rientrando tra quelli cd. adespoti o di mero fatto”*.

Inoltre, secondo la Provincia di Napoli, *“il paventato danno al proprio flusso turistico prospettato dal Comune di Montegrotto appare di scarsa credibilità, considerando che Napoli e la Regione Campania non sono tappa obbligata di*



passaggio per raggiungere il Comune in parola, qualunque sia il punto di partenza".

Aggiunge la convenuta che la Provincia di Napoli non ha alcuna competenza e responsabilità in materia di rifiuti, spettando la gestione dei rifiuti ai Comuni e, nel caso di specie, al Commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti in Campania.

Chiede la Provincia di Napoli il rigetto della domanda dell'attore con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonché la chiamata in causa del detto Commissario per essere eventualmente manlevata da ogni conseguenza risarcitoria.

Si è costituito anche il Comune di Napoli, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Padova essendo competente quello di Napoli in forza dell'art. 19 c.p.c. e non trovando applicazione l'art. 20 c.p.c., nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non esistendo la situazione soggettiva di cui è stata chiesta tutela o comunque spettando la sua cognizione al tribunale amministrativo.

Secondo il Comune di Napoli, l'attore non era legittimato a richiedere il risarcimento per un danno all'immagine che, se vi è stato, è stato patito dall'Italia, e non direttamente dal Comune di Montegrotto; in ogni caso, il Comune di Napoli evidenzia che dall'11 febbraio 1994 il Consiglio dei Ministri ha nominato un organo straordinario (commissario governativo) per affrontare l'emergenza rifiuti, sul quale sono

state concentrate tutte le competenze, sì che il Comune di Napoli, a cui non è rimasta alcuna attribuzione, non potrebbe essere responsabile per l'attività o l'inattività del commissario.

Il Comune di Napoli domanda il rigetto della domanda proposta dal Comune di Montegrotto e la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Anche il Comune convenuto ha richiesto lo spostamento della prima udienza per chiamare in causa del Commissario straordinario del Governo.

Convenuto in giudizio sia dal Comune che dalla Provincia di Napoli, si è infine costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania.

Anche i terzi chiamati hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale di Padova in favore del foro erariale di Venezia. Inoltre, esse sostengono che *“gli unici soggetti competenti per la gestione e la raccolta dei rifiuti nell'ambito cittadino sono, a tutti gli effetti, gli enti locali, in particolare modo i Comuni, con la conseguenza che ogni domanda che tragga titolo da un disservizio dell'Ente comunale o dalla società appaltatrice del servizio, non può che essere rivolta esclusivamente nei*

IL GIUDICE
Dott. Massimo Di Stefano

confronti dell'ente medesimo", e che l'organo straordinario per i rifiuti in Campania è *"per legge esclusivamente competente in relazione allo smaltimento a valle della raccolta dei rifiuti in territorio comunale"*.

Negata ogni responsabilità per la situazione di emergenza in capo al commissario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania domandano il rigetto della domanda di manleva.

Nel corso del processo non sono state assunte prove orali, ma acquisite produzioni documentali.

Il 28 luglio 2009 si è proceduto all'interrogatorio libero dei rappresentanti degli enti in causa.

Il Sindaco di Montegrotto ha dichiarato: "la decisione di promuovere il presente giudizio è sorta dopo che il Comune ebbe a ricevere numerose telefonate da tour operator esteri i quali domandavano se, nella zona del Comune di Montegrotto, vi erano problemi di rimanenze di rifiuti non raccolti. Ovviamente noi davamo una risposta negativa. Malgrado ciò abbiamo constatato una diminuzione di turisti"; egli ha anche aggiunto che gli operatori turistici sono rimasti danneggiati, mentre "il Comune non ha subito un danno patrimoniale, ma sicuramente di immagine".

All'udienza del 9 giugno 2010, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, e la causa è stata trattenuta in

decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevate dai convenuti.

La presente controversia non ricade nell'ambito dell'art. 33 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80 poiché non ha ad oggetto la materia dei servizi pubblici. L'attore prospetta la lesione di una situazione soggettiva, di cui sarebbe titolare (diritto all'immagine o alla reputazione internazionale), che non entra in rapporto con la funzione pubblica esercitata dagli enti territoriali campani, ma rappresenta il riflesso di un generalissimo comportamento (assertivamente) dannoso, non connesso, nemmeno mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo.

Secondo le allegazioni dell'attore, il diritto assoluto di cui sarebbe titolare il Comune di Montegrotto, connotato da valenza costituzionale, avrebbe subito pregiudizio da comportamenti del Comune e della Provincia di Napoli e della Regione Campania, che non sono affatto sindacati sotto il profilo dell'illegittimo o del cattivo esercizio del potere pubblico, ma esclusivamente per le ripercussioni negative sulla sfera soggettiva altrui. In altre parole, si denuncia la violazione del principio generale del *alterum non laedere*, conseguente – se si vuole – ad una generale e prolungata incapacità dei convenuti di governare il proprio territorio, e



non all'adozione (o all'omissione) di qualche specifico provvedimento amministrativo.

Non ricorrono pertanto le condizioni individuate dalla Corte Costituzionale (dalla sentenza n. 204/2004) affinché possa essere affermata la giurisdizione amministrativa.

Non può, inoltre, essere invocata la giurisdizione della Corte dei Conti, poiché tra l'ente attore e gli enti convenuti non vi è alcun rapporto riconducibile alle materie di cui all'art. 103, 2° co., Cost.

La legge 20 dicembre 1996 n. 639, la quale ha novellato l'art.

1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, non trova applicazione nel caso di specie. Se è vero che la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici

“anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza”, non è meno vero che il presunto responsabile dell'illecito deve necessariamente essere un soggetto in rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica, di modo che anche il danno all'immagine, rilevante sotto il profilo giuscontabile, si sostanzia nella conseguenza della violazione di doveri di servizio (quantificabile con riferimento alla spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso). Non così nel caso di specie, dove l'attore ipotizza la lesione di un diritto della propria personalità conseguente al danno patito dall'intero paese Italia e cagionato da altra amministrazione in regime di responsabilità extracontrattuale. Si tratta

dell'illecito civile di un ente territoriale nei confronti di altro ente, in astratto senz'altro ipotizzabile, che non impegna la Corte dei Conti, ma è attratto alla cognizione del giudice ordinario.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che, per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). Se il Comune di Montegrotto avesse subito un illecito civile, questo si sarebbe perfezionato nel suo territorio amministrativo (l'evento dannoso è difatti elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., e non è immaginabile che il pregiudizio all'immagine dell'attore si sia concretizzato a Napoli o comunque in Campania).

Quindi, il Tribunale di Padova è competente quale foro facoltativo del luogo in cui è astrattamente sorta l'obbligazione dedotta nel processo.

Nel merito, la domanda risarcitoria dell'attore si presenta manifestamente infondata.

Sostiene il Comune di Montegrotto di avere subito un danno all'immagine. In particolare, la sua reputazione di località turistica sarebbe stata pregiudicata dalle notizie che circolavano sulla stampa straniera circa l'emergenza determinatasi a causa della mancata raccolta dei rifiuti a Napoli ed in altri comuni campani.

La vergognosa situazione napoletana, ascrivibile all'inettitudine degli amministratori locali, avrebbe compromesso l'immagine dell'interna nazione, e conseguentemente anche della comunità di Montegrotto.

Dunque, stando alle prospettazioni attoree, la reputazione del Comune di Montegrotto avrebbe sofferto di riflesso.

Tuttavia, se così fosse, non vi sarebbe un rapporto diretto di causalità, ai sensi dell'art. 1223 c.c., tra le negligenze delle amministrazioni campane ed il danno lamentato dall'attore. Il danneggiato sarebbe lo Stato Italiano e solo indirettamente tutti coloro (soggetti privati o pubblici) che vi appartengono, i quali tuttavia non potrebbero vantare una posizione giuridica differenziata rispetto a quella dello Stato.

In effetti, non si comprende per quale particolare ragione al Comune di Montegrotto, fra le migliaia di Comuni italiani (moltissimi dei quali a vocazione turistica) e fra i milioni di soggetti privati e pubblici che risiedono o operano in Italia, dovrebbe competere un'azione risarcitoria per un pregiudizio di immagine patito dall'intera collettività nazionale.

La reputazione turistica dell'Italia non costituisce un interesse che fa direttamente capo al Comune di Montegrotto, il quale solo di riflesso potrebbe avere patito un pregiudizio dal problema della mancata raccolta dei rifiuti nel napoletano. Pertanto, su tale sorta di danno, che vede come vero soggetto danneggiato lo Stato-collettività (che in sé ricomprende tutta

IL GIUDICE
Dott. Alessandro Roberto

la nazione italiana), non possono accamparsi pretese risarcitorie da parte di singoli enti locali.

Si adombra allo stesso tempo – nell'atto introduttivo del processo – una prospettiva leggermente diversa, secondo cui i giornali stranieri, in specie quelli tedeschi, avrebbero diffuso notizie inesatte, omettendo di segnalare che il problema dei rifiuti non riguardava le regioni del nord, ma era confinato alla Campania e sicuramente non concerneva il Veneto. Così facendo, i turisti si sarebbero ingiustificatamente allarmati, riducendo le loro presenze in Veneto ed anche in Montegrotto.

Da questo punto di vista, però, gli operatori turistici veneti dovrebbero dolersi non dell'incapacità degli amministratori napoletani di risolvere il problema dei rifiuti, bensì dell'inaccuratezza dei servizi giornalistici della stampa tedesca. Se infatti le notizie fossero state riportate correttamente, nessuna confusione avrebbe potuto generarsi tra la situazione di Napoli e quella di Montegrotto, se non altro per la notevole distanza che le separa.

In sintesi si può dire che il danno lamentato dall'attore o è diretta conseguenza del comportamento di giornalisti stranieri, che avrebbero con colpa o dolo coinvolto anche il Veneto in quella che lo stesso attore definisce la "psicosi da rifiuti", oppure è solo un'indiretta conseguenza di una più generale caduta di reputazione dello Stato Italiano.

In entrambi i casi, la domanda risarcitoria nei confronti degli enti convenuti non può essere accolta.

Anche sotto altri profili, l'azione è priva di fondamento.

In quanto allegato dall'attore non si rinviene alcun coinvolgimento dell'amministrazione comunale di Montegrotto nella vicenda dei rifiuti napoletani. Nessuno – neppure i più imprecisi o fantasiosi giornalisti tedeschi – ha mai sostenuto che il Comune di Montegrotto fosse in qualche misura responsabile della mancata raccolta dei rifiuti in Campania oppure che non curasse la raccolta dei rifiuti nel proprio territorio di competenza.

Negli articoli di giornale esibiti dalla difesa dell'attore non si fa cenno al Comune di Montegrotto, ed anzi si osserva la tendenza a caratterizzare il problema come prettamente napoletano.

Addirittura, riportando i toni “razzisti” del Frankfurter Allgemeine, il Mattino di Padova, in data 12 gennaio 2008, scriveva che il giornale tedesco, in un articolo intitolato *“Bancarotta delle istituzioni”, “punta soprattutto il dito sull'aspetto etnico-culturale alla base del disastro ecologico del napoletano”* (v. doc. n. 2 del fasc. di parte attrice).

Il dubbio che vi siano interessi economici a sostegno di una campagna denigratoria contro il turismo italiano affiora nei giornali.

Il Corriere del Veneto del 17 gennaio 2008 riporta che *“i grandi operatori tedeschi, che hanno investito fior di capitali*

nelle strutture ricettive di Paesi direttamente concorrenti dell'Italia (la Spagna soprattutto, ma anche Marocco e Tunisia), hanno tutto l'interesse a sfruttare l'emotività del momento per orientare la loro clientela lontano dallo Stivale".

In ogni caso, il Comune di Montegrotto non è per nulla menzionato, ed invero nessuno, in Italia o in Germania, si è mai occupato, in senso positivo o negativo, della capacità di tale ente territoriale di gestire efficacemente la raccolta dei rifiuti urbani prodotti sul suo territorio.

Non è allora la reputazione dell'amministrazione pubblica di Montegrotto ad essere stata pregiudicata dalla vicenda napoletana.

ADDUCE la difesa dell'attore una diminuzione delle presenze turistiche. Si tratta, evidentemente, di un danno patrimoniale subito dagli operatori turistici, cioè da soggetti giuridicamente diversi dal Comune. Quest'ultimo non lamenta un proprio danno economico (ad esempio, conseguente a minori entrate fiscali, ecc.), ma vorrebbe dedurre dal calo del turismo l'esistenza dell'evento pregiudizievole (lesione della sua immagine) che ne avrebbe rappresentato la causa efficiente.

La diminuzione del turismo non è invero conseguenza della lesione della reputazione del Comune, la cui amministrazione, come si è già detto, non è stata in alcun modo coinvolta dalla vicenda della mancata raccolta dei

soggetti che, anche se operano del territorio di Montegrotto, nulla hanno a che vedere con l'attore.

Il Comune di Montegrotto non è sicuramente legittimato ad agire in nome e per conto degli albergatori, ristoratori, negozianti ecc., presenti sul suo territorio, i quali possono essere stati pregiudicati dal calo di attrattiva turistica dell'Italia, ma non certo dalla lesione del diritto all'immagine dell'amministrazione comunale.

Si deve poi osservare che il Comune di Montegrotto, oltre a non precisare in cosa sarebbe consistito il danno all'immagine (confondendo l'evento dannoso, ossia la lesione all'immagine della p.a., con le sue possibili conseguenze, cioè con la diminuzione delle presenze turistiche), neppure ha indicato quale somma di denaro le spetterebbe a ristoro.

Infatti, né in atto di citazione né nelle conclusioni precisate all'udienza del 9 giugno 2010 è offerta una quantificazione del danno, domandandosi genericamente una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. La genericità del *petitum*, ossia la difficoltà a individuare un criterio per la liquidazione del danno, avrebbe dovuto indurre l'attore a riflettere circa la fondatezza dell'azione che si accingeva ad esercitare.

Il Comune di Montegrotto ha convenuto in giudizio tre enti pubblici, senza differenziare le rispettive posizioni giuridiche ed indicare le rispettive omissioni, additandoli tutti indistintamente come responsabili di un fenomeno complesso la cui conoscenza reputa appartenere al notorio. per ottenere

IL GIUDICE
Don. Massimo Rizzuto

“il risarcimento dell'ingente danno all'immagine derivato dall'inadeguatezza appalesata dagli Amministratori Locali della Campania nel gestire e risolvere 'l'emergenza rifiuti” (v. pag. 7 dell'atto di citazione), senza essere in grado di chiarire in cosa consisterebbe il sofferto danno non patrimoniale (confondendolo – lo si ripete – con le ripercussioni economiche che avrebbero subito gli operatori turistici veneti) e senza neppure precisare quale sarebbe il risarcimento appropriato.

Sorge a questo punto il sospetto che la domanda si stata proposta non per finalità di giustizia, ma abusando dello strumento processuale per mere ragioni di propaganda, per sostenere un ruolo politico avanti ai cittadini di Montegrotto o per altre biasimevoli ragioni. Per questo motivo, della vicenda processuale, sicuramente pregiudizievole in termini economici per il Comune di Montegrotto, che dovrà sostenere spese processuali, deve essere investita la Corte dei Conti per le determinazioni di sua competenza in merito alla responsabilità erariale degli amministratori comunali coinvolti nella vicenda.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Nei rapporti processuali tra il Comune e Provincia di Napoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania si ritiene di dovere addivenire alla compensazione delle

spese. Infatti, se è vero che le competenze amministrative relative allo smaltimento della raccolta dei rifiuti erano state attribuite fin dal 1994 al commissario governativo, togliendo l'iniziativa agli enti territoriali, è altrettanto vero che la chiamata in causa non era per nulla necessaria. Si aggiunga che, qualora il Tribunale avesse accolto la domanda dell'attore e condannato il Comune o la Provincia di Napoli per specifiche inadempienze, nessuna azione di rivalsa sarebbe loro spettata nei confronti del governo, il quale non ha assunto posizioni di garanzia a favore degli enti territoriali a sostegno dei quali opera, e civilmente risponde esclusivamente per il fatto proprio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 40100 R.G. del 2008 promossa con atto di citazione notificato dal Comune di Montegrotto, in persona del sindaco Claudio Luca (attore) nei confronti della Regione Campania, della Provincia di Napoli e del Comune di Napoli (convenuti) e con la chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania (terzi chiamati), ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta la domanda dell'attore;

- 2) dichiara tenuto e condanna il Comune di Montegrotto a rifondere alla Regione Campania le spese di lite, che liquida in Euro 7.330,00, di cui Euro 1.810,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) dichiara tenuto e condanna il Comune di Montegrotto a rifondere alla Provincia di Napoli le spese di lite, che liquida in Euro 7.330,00, di cui Euro 1.810,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 4) dichiara tenuto e condanna il Comune di Montegrotto a rifondere al Comune di Napoli le spese di lite, che liquida in Euro 7.330,00, di cui Euro 1.810,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 5) compensa le spese processuali relative ai rapporti processuali Comune e Provincia di Napoli/Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania;
- 6) dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Veneto.

Este, 15 ottobre 2010

Il giudice

(dott. Alessandro Rizzieri)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa GIULIANA GIROTTO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

11 LUG. 2010

IL CANCELLIERE C1
(Dr. Manera Andrea)

DEPOSITATO

13 NOV. 2010